



[invito | webinar uncem]

Green Communities **Appalti, affidamenti** **modalità di progettazione** **per i beneficiari**

I CONTRATTI SOTTO SOGLIA NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

9 GIUGNO 2023



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 48. (Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

Art. 51. (Commissione giudicatrice)

Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)

Art. 53. (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive)

Art. 54. (Esclusione automatica delle offerte anomale)

Art. 55. (Termini dilatori)

I PRINCIPI

affidamento e
l'esecuzione
dei contratti

Nel rispetto
dei principi

Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai seguenti principi:

Principio del risultato

Principio della fiducia

Principio dell'accesso al mercato

Altri principi:

Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento

Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore

Principio di auto-organizzazione amministrativa

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

Altri principi:

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

I PRINCIPI
...di risultato

AFFIDAMENTO



RISULTATO

PERSEGUIRE



Con massima tempestività e migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di:



ESECUZIONE

legalità
trasparenza
concorrenza



I PRINCIPI

...di risultato

La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità.

la concorrenza non è più un valore in sé e per sé, ma uno strumento per ottenere i migliori risultati.

non si persegue “un risultato purché sia”, ma un risultato “virtuoso”, che accresca la qualità, diminuisca i costi, aumenti la produttività, etc.



I PRINCIPI
...di risultato

RISULTATO

ATTUAZIONE



buon andamento
efficienza
efficacia
economicità

Perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea


I PRINCIPI
...di risultato

RISULTATO



Criterio prioritario

Esercizio del potere discrezionale



Individuazione della regola del caso concreto



I PRINCIPI
...di risultato


RISULTATO



Criterio prioritario

Del personale che svolge funzioni amministrative e tecniche in fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (art. 45 e allegato I.10)

Responsabilità




Incentivo



I PRINCIPI

...di risultato

RISULTATO 

se una certa azione arriva al suo scopo non può essere oggetto di disappunto; anzi, chi l'ha compiuta deve essere premiato

Primato della necessità che il mercato dei contratti pubblici e tutta l'azione che lo contorna sia goals oriented

I PRINCIPI

...di fiducia


FIDUCIA



nell'azione
legittima,
trasparente e
corretta

Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato

Amministrazione
e suoi funzionari




Operatore
economico

I PRINCIPI

...di fiducia

FIDUCIA



L'esercizio di potere discrezionale presuppone FIDUCIA dell'ordinamento verso l'organo destinatario dell'attribuzione:



L'esplicitazione normativa scongiura l'inerzia, valorizza le capacità e orienta verso il rispetto della legalità sostanziale.

Cfr. anche nuova formulazione (d.l. 76/2020) art. 323 c.p. Abuso d'Ufficio




I PRINCIPI

...di fiducia

Violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza.

COLPA GRAVE



Non costituisce mai colpa grave la violazione o l'omissione che sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

I PRINCIPI

...di fiducia

Esclusione colpa grave



Coerenza con le vigenti previsioni del codice della giustizia contabile (art. 69, comma 2 e art. 95, comma 4) [le norme citate escludono la colpa grave se la p.a. si è conformata a pareri della Corte di Conti resi in via consultiva, in sede di controllo]. A conferma di una giurisprudenza consolidata sull'elemento soggettivo della responsabilità erariale



I PRINCIPI

...di fiducia

Il principio della fiducia innerva lo schema del nuovo Codice in diverse parti e, come vedremo, ispira e orienta la rivisitazione di alcuni altri istituti chiave:

conflitto di interessi

soccorso istruttorio

le esclusioni



I PRINCIPI

...di fiducia

si richiede che chi invochi il conflitto di interessi ne dia prova, allegando i presupposti specifici ed eventualmente adeguata documentazione, in coerenza, appunto, con il principio di fiducia

Sanabile ogni omissione, inesattezza o irregolarità degli atti di gara, con eccezione di quelle relative all'offerta tecnica ed economica.

Relazione "Chiave interpretativa della norma è la leale collaborazione delle parti ispirata alla fiducia nell'attività amministrativa e alla responsabilità dell'operatore economico secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio"



I PRINCIPI

...di fiducia

versione allargata del self cleaning aderente alla direttiva 24/2014 UE: può riguardare anche eventi verificatisi nel corso della procedura e quindi dopo la presentazione dell'offerta (art. 96, comma 4)

Prevale principio
del risultato



In nessun caso
l'aggiudicazione può subire
dilazioni in ragione
dell'adozione delle misure
di self cleaning (art. 96,
comma 5)



I PRINCIPI

...di fiducia

Il principio della **FIDUCIA** è volto a **superare** la “**paura della firma**” e la “**burocrazia difensiva**”, che rappresentano fonte di inefficienza e immobilismo e, quindi, un ostacolo al rilancio economico, che richiede, al contrario, una **pubblica amministrazione dinamica ed efficiente**.

Primato della necessità che il mercato dei contratti pubblici e tutta l'azione che lo contorna sia *goal oriented*



I PRINCIPI

...dell'accesso al mercato

Principio dell'accesso al mercato

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Costituisce la FUNZIONALIZZAZIONE dei principi classici di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 48. (Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.

2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

- 1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.**
- 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.**
3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.**
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)


1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
- 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.**
- 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.**
- 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.**



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti **procedono** all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
 - e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

La nuova disciplina valorizza, sia per gli affidamenti diretti, sia per le procedure negoziate, la costituzione di elenchi di OE

L'estrazione dagli elenchi non può avvenire con sorteggio, salvo che non ricorrano particolari condizioni, che devono essere motivate dalla SA

La SA può scegliere di invitare tutti gli OE che hanno presentato manifestazione di interesse o tutti gli OE iscritti all'elenco

La procedura negoziata con confronto competitivo è invece una gara a tutti gli effetti, con maggiore flessibilità di utilizzo dei criteri di valutazione (minor prezzo e OEPV)

L'individuazione degli OE per gli affidamenti diretti è esplicitamente indicata dalla normativa come procedura che non è una gara



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti **procedono all'aggiudicazione** dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.




GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 51. (Commissione giudicatrice)

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

Superato albo commissari come da delega - Può essere presieduta anche da un dipendente e non per forza un dirigente - Ne può far parte il RUP e può supportarlo nella verifica di anomalia - Superata incompatibilità per coloro che hanno svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo nell'appalto (in base al principio della fiducia) - Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Stessa Commissione riesamina le offerte anche in seguito ad annullamento di una prima aggiudicazione - In mancanza di adeguate professionalità in organico, si può scegliere il Presidente e i singoli componenti anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in mancanza tra professionisti esterni.



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 53. (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive)


1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 54. (Esclusione automatica delle offerte anomale)

1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 54. (Esclusione automatica delle offerte anomale)

Esclusione automatica: sia in negoziata che in procedura ordinaria (art. 50, comma 1 lett. d) se criterio del prezzo più basso + assenza interesse transfrontaliero certo, per offerte ≥ 5 . Solo per lavori e servizi (si presuppone siano gare più complesse e lunghe) e se negli atti di gara è individuato il criterio;

NO Esclusione automatica per affidamenti diretti



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 55. (Termini dilatori)

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 55. (Termini dilatori)

No stand still e stipula contratto entro 30 giorni da aggiudicazione

Negli appalti sottosoglia con il criterio del minor prezzo si applica l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, secondo le condizioni minime definite dalla nuova normativa (numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque)

Le metodologie per l'individuazione della soglia di anomalia sono specificate negli allegati e sono scelte (nonché dichiarate negli atti di gara) dalla SA

Le metodologie di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia sono destinate a essere cambiate periodicamente, per evitare abusi



GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Oggetto dell'affidamento	Tipologia procedura	Limiti importo	Caratteristiche	Come	Garanzia provvisoria	Garanzia definitiva
Lavori	Affidamento diretto	< 150.000,00	anche senza consultazione di più operatori economici	esperienze pregresse	no	<p>Art. 53 co. 4: In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro.</p> <p>Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale</p>
Servizi e forniture	Affidamento diretto	< 140.000,00	anche senza consultazione di più operatori economici	esperienze pregresse	no	
Lavori	Procedura negoziata senza bando	≥ 150.000,00 < 1.000.000,00	Almeno 5 operatori economici	Indagini di mercato/elenchi di operatori	<p>Si: in considerazione della specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta</p> <p><i>(motivazione e misura max 1%)</i></p>	
Lavori	Procedura negoziata senza bando	≥ 1.000.000,00 < 5.382.000,00	Almeno 10 operatori economici	Indagini di mercato/elenchi di operatori	<p>Si: in considerazione della specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta</p> <p><i>(motivazione e misura max 1%)</i></p>	
Servizi e forniture	Procedura negoziata senza bando	<p>≥ 140.000,00 < 215.000,00</p> <p>≥ 140.000,00 < 431.000,00</p> <p><i>(settori speciali)</i></p> <p>≥ 140.000,00 < 750.000,00</p> <p><i>(Allegato XIV Direttiva)</i></p>	Almeno 5 operatori economici	Indagini di mercato/elenchi di operatori	<p>Si: in considerazione della specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta</p> <p><i>(motivazione e misura max 1%)</i></p>	



Sintesi del quadro applicativo delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del d.lgs. n. 36/2023 (e di altre disposizioni) regolative delle procedure di affidamento, in rapporto all'acquisizione di efficacia delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (artt. 225, 226 e 229 d.lgs. n. 36/2023)

	Atto di avvio della gara	Periodo tra il 1° aprile 2023 e il 30 giugno 2023	Periodo tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023	Periodo dal 1° gennaio 2024
Procedura aperta	Pubblicazione del bando di gara	Applicazione di tutte le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 (e delle disposizioni derogatorie contenute nel d.l. n. 76/2020).	Applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6.	Applicazione di tutte le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023.
	Per gli appalti finanziati con risorse PNRR, PNC o Fondi Ue, si applicano le disposizioni del d.l. n. 77/2021 e del d.l. n. 13/2023.	Per gli appalti finanziati con risorse PNRR, PNC o Fondi Ue, si applicano le disposizioni del d.l. n. 77/2021 e del d.l. n. 13/2023.	Applicazione degli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, , 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016-	In relazione alla digitalizzazione acquisiscono efficacia gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6.
			Per la pubblicizzazione dei bandi, applicazione degli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.	Per la pubblicizzazione dei bandi acquisiscono efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85.
		.	Per gli appalti finanziati con risorse PNRR, PNC o Fondi Ue, si applicano le disposizioni del d.l. n. 77/2021 e del d.l. n. 13/2023	Per gli appalti finanziati con risorse PNRR, PNC o Fondi Ue, si applicano le disposizioni del d.l. n. 77/2021 e del d.l. n. 13/2023.



PERIODO TRANSITORIO DI APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE


Sintesi del quadro applicativo delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del d.lgs. n. 36/2023 (e di altre disposizioni) regolative delle procedure di affidamento, in rapporto all'acquisizione di efficacia delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (artt. 225, 226 e 229 d.lgs. n. 36/2023)

	Atto di avvio della gara	Periodo tra il 1° aprile 2023 e il 30 giugno 2023	Periodo tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023	Periodo dal 1° gennaio 2024
Procedura ristretta	Pubblicazione del bando di gara	Applicazione di tutte le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 (e delle disposizioni derogatorie contenute nel d.l. n. 76/2020).	Applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6.	Applicazione di tutte le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023.
		Per gli appalti finanziati con risorse PNRR, PNC o Fondi Ue, si applicano le disposizioni del d.l. n. 77/2021 e del d.l. n. 13/2023.	Applicazione degli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016	In relazione alla digitalizzazione acquisiscono efficacia gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6.
			Per la pubblicizzazione dei bandi, applicazione degli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.	Per la pubblicizzazione dei bandi acquisiscono efficacia gli articoli 27, 81, 83, 84 e 85.
			Per gli appalti finanziati con risorse PNRR, PNC o Fondi Ue, si applicano le disposizioni del d.l. n. 77/2021 e del d.l. n. 13/2023	Per gli appalti finanziati con risorse PNRR, PNC o Fondi Ue, si applicano le disposizioni del d.l. n. 77/2021 e del d.l. n. 13/2023.




Sintesi del quadro applicativo delle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e del d.lgs. n. 36/2023 (e di altre disposizioni) regolative delle procedure di affidamento, in rapporto all'acquisizione di efficacia delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (artt. 225, 226 e 229 d.lgs. n. 36/2023)

	Atto di avvio della gara	Periodo tra il 1° aprile 2023 e il 30 giugno 2023	Periodo tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023	Periodo dal 1° gennaio 2024
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando	Invio della lettera di invito agli OE	Applicazione di tutte le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 (e delle disposizioni derogatorie contenute nel d.l. n. 76/2020).	Applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6.	Applicazione di tutte le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023.
		Per gli appalti finanziati con risorse PNRR, PNC o Fondi Ue, si applicano le disposizioni del d.l. n. 77/2021 e del d.l. n. 13/2023.	Applicazione degli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016-	In relazione alla digitalizzazione acquisiscono efficacia gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6.
			Per gli appalti finanziati con risorse PNRR, PNC o Fondi Ue, si applicano le disposizioni del d.l. n. 77/2021 e del d.l. n. 13/2023	Per gli appalti finanziati con risorse PNRR, PNC o Fondi Ue, si applicano le disposizioni del d.l. n. 77/2021 e del d.l. n. 13/2023.



Nuovo Codice PILLOLE



Nuovo Codice PILLOLE

Art. 15

Il responsabile unico del procedimento diventa **Responsabile Unico di Progetto (RUP)**



È **responsabile** di una serie di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “**progetto**”, o un “**intervento pubblico**”

Possibile nomina di un **Responsabile del Procedimento** per programmazione - progettazione - esecuzione per affidamento

supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo



Nuovo Codice PILLOLE

Art. 15, comma 6 SUPPORTO AL RUP




Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per **l'AFFIDAMENTO DIRETTO** da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo (per competenze altamente specialistiche, v. art. 3 all. 1.2).

Nuovo Codice
PILLOLE

Art. 44
APPALTO INTEGRATO

Liberalizzazione



È facoltà s.a. qualificata di stabilire, nella decisione di contrarre, se il contratto ha per oggetto **progettazione esecutiva e esecuzione** dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica



Limiti



Non può essere utilizzato per gli appalti di opere di **manutenzione ordinaria**

Motivazione riferita a **esigenze tecniche**, si tiene conto del rischio di **scostamento costi**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CLAUDIO LUCIDI